

L'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco VIERIN, riferisce che in base all'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, "Statuto speciale per la Valle d'Aosta" le concessioni di derivazione d'acqua vengano istruite in base alle procedure ed alle norme per le concessioni fatte dallo Stato e quindi in base ai disposti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante: "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

Spiega che in base all'art. 35 del regio decreto 1775/1933 il concessionario di derivazione d'acqua è soggetto al pagamento di un canone annuo.

Ricorda, inoltre, che l'art. 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", prevede che le acque ad uso pubblico ed irriguo non sono soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.

Fa presente che dalla data di entrata in vigore del r.d. 1775/1933 il canone di concessione è stato determinato ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 35 e successivamente dalle modificazioni introdotte dall'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Spiega che l'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, rivedendo gli usi e i valori unitari dei canoni delle concessioni di derivazione di cui al r.d. 1775/1933, ha previsto, al comma 5, che, annualmente, l'adeguamento dei canoni medesimi avvenga sulla base del tasso di inflazione programmato stabilito dal Governo dello Stato.

Riferisce che l'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 febbraio 1997, n. 90, nel definire le modalità di applicazione dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ha disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni di cui all'art. 1 sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997-1999, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. All'aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio. Con le stesse modalità si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi".

Ricorda, tuttavia, che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale", con l'articolo 175, comma 1, lettera u), ha disposto l'abrogazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Riferisce che all'art. 154, comma 3, del predetto decreto legislativo viene espressamente previsto che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, vengano stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica; spiega, tuttavia, che, alla data odierna, tale decreto non è stato ancora emanato.

Spiega che, nelle more dell'emanazione dell'apposito decreto previsto all'art. 154 del decreto legislativo 152/2006 ed in mancanza di apposite disposizioni statali in merito, il Servizio gestione demanio e risorse idriche ritiene opportuno procedere all'adeguamento dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quello idroelettrico, in analogia a quanto effettuato sino alla data odierna e cioè sulla base dei tassi di inflazione programmata indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria (DPEF) deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Informa, inoltre, che sulla base di verifiche effettuate dal Servizio gestione demanio e risorse idriche i canoni di derivazione per utilizzo idroelettrico applicati dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta risultano i più bassi tra quelli in vigore nelle regioni italiane dell'arco alpino (mediamente il 10% in meno) e, pertanto, risulta opportuno provvedere ad un loro adeguamento, differenziando gli importi dovuti in base alla taglia degli impianti idroelettrici.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 3923 del 27.12.2007 con la quale era stato approvato l'aggiornamento degli importi dovuti alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta a titolo di canone per la derivazione di acqua pubblica per gli anni 2006, 2007 e 2008 sulla base del tasso di inflazione programmata fissato dai documenti di programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativi ai quadrienni 2006-2009, 2007-2010 e 2008-2011.

Richiama, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 3134 del 31.10.2008 con la quale erano stati adeguati i canoni di derivazione d'acqua pubblica relativi all'anno 2009 nella misura stabilita dal tasso di inflazione programmata fissato per il suddetto anno dal DPEF 2009-2013, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2008.

Ricorda che, con il DPEF 2010-2013 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2009, il tasso di inflazione programmata relativo all'anno 2010 è stato fissato nella misura dell'1,5%.

Tutto ciò premesso, nelle more dell'emanazione dell'apposito decreto previsto dall'art. 154, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, propone di procedere all'aggiornamento dei vigenti canoni di derivazione d'acqua pubblica per tutti gli utilizzi fatta eccezione per quello idroelettrico nella misura del tasso di inflazione programmata fissato dal DPEF 2010-2013 sopra richiamato.

Propone, inoltre, di procedere all'aggiornamento dei vigenti canoni di derivazione d'acqua pubblica per uso idroelettrico nella seguente misura:

- a) per gli impianti aventi potenza nominale media annua di subconcessione fino a 20 kW l'adeguamento è posto pari al tasso di inflazione fissato dal DPEF 2010-2013;
- b) per gli impianti aventi potenza nominale media annua di subconcessione superiore a 20 kW e fino a 220 kW l'adeguamento è posto pari al tasso di inflazione fissato dal DPEF 2010-2013 aumentato di 1,5 punti percentuali, per un aumento complessivo del 3% rispetto al canone 2009;
- c) per gli impianti aventi potenza nominale media annua di subconcessione superiore a 220 kW e fino a 3000 kW l'adeguamento è posto pari al tasso di inflazione fissato dal DPEF 2010-2013 aumentato di 3 punti percentuali, per un aumento complessivo del 4,5% rispetto al canone 2009;
- d) per gli impianti aventi potenza nominale media annua di subconcessione superiore a 3000 kW l'adeguamento è posto pari al tasso di inflazione fissato dal DPEF 2010-2013 aumentato di 5 punti percentuali, per un aumento complessivo del 6,5% rispetto al canone 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Marco VIERIN;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30.12.2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio gestione demanio e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi del

combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

— ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di adeguare i canoni di derivazione d'acqua pubblica relativi all'anno 2010 concernenti a tutti gli utilizzi fatta eccezione per quello idroelettrico nella misura stabilita dal tasso di inflazione programmata fissato per il suddetto anno dal documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2009, pari all'1,5%;
- 2) di adeguare i canoni di derivazione d'acqua pubblica relativi all'anno 2010 inerenti all'utilizzo idroelettrico nella seguente misura, differenziata in base alla taglia dell'impianto:
 - a) per gli impianti aventi potenza nominale media annua di subconcessione fino a 20 kW l'adeguamento è posto pari al tasso di inflazione fissato dal DPEF 2010-2013;
 - b) per gli impianti aventi potenza nominale media annua di subconcessione superiore a 20 kW e fino a 220 kW l'adeguamento è posto pari al tasso di inflazione fissato dal DPEF 2010-2013 aumentato di 1,5 punti percentuali, per un aumento complessivo del 3% rispetto al canone 2009;
 - c) per gli impianti aventi potenza nominale media annua di subconcessione superiore a 220 kW e fino a 3000 kW l'adeguamento è posto pari al tasso di inflazione fissato dal DPEF 2010-2013 aumentato di 3 punti percentuali, per un aumento complessivo del 4,5% rispetto al canone 2009;
 - d) per gli impianti aventi potenza nominale media annua di subconcessione superiore a 3000 kW l'adeguamento è posto pari al tasso di inflazione fissato dal DPEF 2010-2013 aumentato di 5 punti percentuali, per un aumento complessivo del 6,5% rispetto al canone 2009;
- 3) di approvare la tabella A, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, contenente la determinazione dei predetti canoni dovuti alla Regione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010;
- 4) di incaricare il Servizio gestione demanio e risorse e idriche - Ufficio gestione demanio idrico - di dare comunicazione a tutti i concessionari del suddetto aggiornamento;
- 5) di accertare e introitare le somme derivanti dalla riscossione dei canoni relativi alle derivazioni d'acqua pubblica al Capitolo 08800 "Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere", dettaglio 6268 " Subconcessioni derivazione acqua", del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010.

TABELLA A

Canoni di derivazione d'acqua pubblica relativi all'anno 2010

Uso	Tipologia	Unità di misura	Canone derivazioni anno 2009	Aumento	Canone derivazioni anno 2010
Irriguo ⁽¹⁾	canone senza restituzione	€/mod ⁽³⁾	44,64	0,67	45,31
	canone bocca non tassata	€/ha	0,40	0,01	0,41
Potabile ⁽¹⁾	canone	€/mod ⁽³⁾	1.902,44	28,54	1.930,98
Industriale	canone senza restituzione acqua	€/mod ⁽⁴⁾	13.951,24	209,27	14.160,51
	canone con restituzione acqua	€/mod ⁽⁴⁾	6.975,62	104,63	7.080,25
	canone minimo	€	1.659,07	24,89	1.683,96
Piscicoltura e assimilati	canone	€/mod ⁽³⁾	317,07	4,76	321,83
	canone minimo	€	16,59	0,25	16,84
Idroelettrico	canone impianti con potenza ⁽⁵⁾ fino a 20 kW	€/kW	12,97	0,19	13,16
	canone impianti con potenza ⁽⁵⁾ superiore a 20 kW e fino a 220 kW		12,97	0,39	13,36
	canone impianti con potenza ⁽⁵⁾ superiore a 220 kW e fino a 3000 kW		12,97	0,58	13,55
	canone impianti con potenza ⁽⁵⁾ superiore a 3000 kW		12,97	0,84	13,81
	canone minimo		€	16,59	0,25
Igienico e assimilati ⁽²⁾	canone	€/mod ⁽³⁾	951,20	14,27	965,47
	canone minimo	€	16,59	0,25	16,84

(1) Importo da utilizzare per la valutazione delle somme da corrispondere ai sensi degli articoli 7 e 11 del R.D. n. 1775/1933 a titolo di cauzione nel corso dell'istruttoria della domanda di derivazione.

(2) Importo da utilizzare per tutti gli usi non ricompresi nelle precedenti categorie.

(3) Modulo = 100 l/s .

(4) Modulo industriale = 3.000.000 m³/anno.

(5) Potenza nominale media annua dell'impianto idroelettrico espressa in kilowatt.